

DPCM di cui all'art. 9 della L. 132/2016

**Versione approvata dal Consiglio del SNPA
(seduta 21/12/2020)**

CAPO I
ATTIVITA' DEL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
PER IL CONSEGUIMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI
TECNICHE AMBIENTALI (LEPTA)

Art. 1
Oggetto

1. Il Sistema nazionale per la protezione dell'Ambiente (SNPA) assicura i Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA), attraverso le risorse finanziarie pubbliche, in coerenza con i principi ed i criteri indicati dalla Legge 28 giugno 2016, n. 132, nel rispetto delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria, per quanto concernente il rapporto tra salute ed ambiente.

2. I LEPTA di cui al comma 1 individuano le aree di attività coerenti con le funzioni attribuite al SNPA, ai fini e secondo i principi contenuti nella Legge 28 giugno 2016, n. 132.

Art. 2
Articolazione dei LEPTA

1. I LEPTA, di cui all'art.1 del presente decreto sono funzionalmente articolati in *servizi*. La raccolta dei servizi costituisce il Catalogo nazionale dei servizi di cui all'art. 9 comma 3 della Legge 28 giugno 2016, n. 132.

2. I servizi di cui al comma 1 sono erogati attraverso *prestazioni*, quali attività di natura tecnica finalizzate all'assolvimento delle funzioni assegnate dalla normativa vigente al SNPA.

3. Lo schema di articolazione in servizi e prestazioni, per ognuno dei LEPTA, è rappresentato in allegato 1 al presente decreto.

CAPO II
LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI TECNICHE AMBIENTALI (LEPTA)
E LORO ARTICOLAZIONE IN SERVIZI

Art. 3
Individuazione dei LEPTA

1. I LEPTA costituiscono le unità funzionali da utilizzare ai fini della pianificazione e programmazione per l'esercizio delle funzioni del SNPA. I LEPTA costituiscono il criterio di aggregazione delle prestazioni di cui all'art. 2 comma 2 del presente decreto per la definizione del finanziamento ai fini dell'art. 9, della Legge 28 giugno 2016, n. 132.

2. I LEPTA sono così individuati:

- a) Monitoraggio dello stato dell'ambiente (LEPTA 1).
- b) Supporto tecnico istruttorio alle autorità competenti per le autorizzazioni e per il governo del territorio (LEPTA 2).

- c) Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale (LEPTA 3).
- d) Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile (LEPTA 4).
- e) *Governance* dell'ambiente (LEPTA 5).
- f) Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica (LEPTA 6).

Art. 4

LEPTA 1 - Monitoraggio dello stato dell'ambiente e relativi servizi

1. Nell'ambito del monitoraggio dello stato dell'ambiente, il SNPA assicura la conoscenza dei livelli di inquinamento e di altre grandezze e fattori di interesse ambientale e della loro evoluzione, in adempimento alle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea. L'ambito del monitoraggio rappresenta lo strumento conoscitivo per la definizione delle politiche, anche di livello locale, per la tutela dell'ambiente.
2. Il SNPA assicura, in particolare, i seguenti servizi:
 - a) Qualità delle matrici ambientali prioritarie: rilievi, misure, elaborazioni sullo stato dell'ambiente regolamentati dalla legislazione nazionale in recepimento delle direttive dell'Unione europea (servizio 1.1).
 - b) Meteorologia, climatologia, fattori di rischio naturale: misurazioni e valutazioni, anche di carattere previsionale, sui fattori e parametri meteoroclimatici e su aspetti di rischio naturale (servizio 1.2).
 - c) Stato qualitativo e consumo del suolo: misurazioni e valutazioni a tutela della "risorsa suolo" (servizio 1.3).
 - d) Monitoraggio degli ecosistemi e dell'ambiente naturale: osservazioni e valutazioni su aree protette e su altri aspetti di tutela dell'ambiente naturale (servizio 1.4).

Art. 5

LEPTA 2 - Supporto tecnico istruttorio alle autorità competenti per le autorizzazioni e il governo del territorio e relativi servizi

1. Nell'ambito del supporto tecnico istruttorio alle autorità competenti per le autorizzazioni e il governo del territorio, il SNPA assicura il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il SNPA assicura, in particolare, i seguenti servizi:
 - a) Supporto per il rilascio di autorizzazioni: attività di valutazione preventiva nei procedimenti di autorizzazione di attività rilevanti dal punto di vista ambientale, attraverso la partecipazione, a vario titolo, ai procedimenti istruttori (servizio 2.1).
 - b) Supporto nei procedimenti di bonifica dei siti contaminati: attività connessa al risanamento e alla gestione delle matrici suolo e acque sotterranee, nell'ambito dei procedimenti amministrativi pertinenti e in quelli di bonifica (servizio 2.2).

- c) Supporto nei procedimenti di valutazione ambientale: attività tecnica finalizzata al supporto istruttorio su attività di gestione del territorio o con rilevante impatto ambientale (servizio 2.3).

Art. 6

LEPTA 3 - Attività ispettive, di controllo, di verifica e altre azioni per il ripristino della conformità e relativi servizi

1. Nell'ambito delle attività ispettive, di controllo, di verifica e di altre azioni per il ripristino della conformità, il SNPA, a supporto delle autorità competenti, assicura le attività di natura tecnico amministrativa necessarie per:

- la verifica del rispetto della normativa e del contenuto degli atti autorizzativi da parte dei soggetti titolari di provvedimenti abilitanti all'esercizio di attività;
- la prevenzione ed il contrasto delle ulteriori ipotesi di illegalità che possano pregiudicare la qualità dell'ambiente;
- la ricerca e la determinazione delle fonti puntuali di inquinamento;
- la collaborazione con l'autorità giudiziaria per il contrasto e la repressione degli illeciti in campo ambientale;
- altre azioni a supporto delle autorità competenti.

2. Il SNPA assicura, in particolare, i seguenti servizi:

- a) Ispezioni e controlli previsti da disposizioni nazionali, quali attività ispettiva relativa ad attività assoggettate ad autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29-sexies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e/o al D.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 *Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*, e ogni altro controllo obbligatorio le cui modalità di pianificazione e programmazione sono definiti dalla legislazione nazionale (servizio 3.1).
- b) Ispezioni e controlli, programmati su base territoriale, relativi all'esercizio di attività normate dal punto di vista della protezione dell'ambiente, diverse da quelle indicate alla lettera a) (servizio 3.2).
- c) Azioni di verifica ambientale complementari all'attività ispettiva e di controllo (servizio 3.3).
- d) Sorveglianza su attività assoggettate a valutazione ambientale preventiva (servizio 3.4).
- e) Attività di supporto all'azione dell'autorità giudiziaria (servizio 3.5).

Art. 7

LEPTA 4 - Supporto nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile e relativi servizi

1. Nell'ambito del supporto nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile, il SNPA assicura il controllo delle fonti di inquinamento e la determinazione dello stato dell'ambiente in condizioni emergenziali. Il SNPA assicura inoltre la sua partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, al Servizio nazionale civile della cui al D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Il SNPA assicura, in particolare, i seguenti servizi:

- a) Presidio e risposta alle emergenze per rischi di origine naturale: azioni in risposta a eventi catastrofici connessi a fattori di rischio naturale e tutte le attività di carattere preparatorio correlate, nell'ambito delle funzioni e competenze tecniche del SNPA (servizio 4.1).

- b) Azioni in risposta alle emergenze per rischi di origine antropica: azioni in risposta a eventi incidentali connessi ad attività umane e tutte le attività di carattere preparatorio correlate, nell'ambito delle funzioni e competenze tecniche del SNPA (servizio 4.2).
- c) Azioni di supporto e servizi a favore del Servizio nazionale della protezione civile: integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici per la conoscenza dello stato dell'ambiente e delle sue evoluzioni nel corso delle emergenze, nell'ambito delle funzioni e competenze tecniche del SNPA, quale struttura operativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (servizio 4.3).

Art. 8

LEPTA 5 – Governance dell'ambiente e relativi servizi

1. Nell'ambito della Governance dell'ambiente il SNPA assicura:

- l'organizzazione e la disponibilità, anche mediante l'utilizzo delle migliori e più aggiornate tecnologie, dell'informazione, dei dati e delle elaborazioni sull'ambiente utili per la comprensione del suo stato e delle sue dinamiche, a favore dei cittadini e per fornire ai decisori delle politiche ambientali l'indispensabile base conoscitiva per l'esercizio delle proprie competenze di alta amministrazione;
- la promozione della qualità ambientale, quale strumento strategico per l'ottenimento degli obiettivi delle politiche ambientali, attraverso iniziative di ricerca, educazione, informazione e formazione, anche a favore delle istituzioni scolastiche;
- la promozione della qualità ambientale per i profili connessi alla conformità e alla gestione delle tematiche ambientali da parte delle categorie imprenditoriali, comprese le funzioni istruttorie necessarie per le registrazioni e certificazioni previste dai sistemi nazionali ed europei di attestazione della qualità delle performance ambientali e per l'adozione volontaria di sistemi di gestione ambientale;
- il perfezionamento costante delle prestazioni del SNPA attraverso lo sviluppo della normativa tecnica e mediante l'esercizio delle funzioni di autogoverno previste dalla Legge 28 giugno 2016, n. 132.

2. Il SNPA assicura, in particolare, i seguenti servizi:

- a) Funzioni di supporto al governo dell'ambiente: supporto alle attività di alta amministrazione attraverso la raccolta, validazione e fornitura di dati, informazioni, elaborazioni, valutazioni su studi e ricerche, pareri utili alla definizione ed alla evoluzione del quadro delle politiche ambientali dello stato e delle regioni (servizio 5.1).
- b) Informazioni e sistemi informativi ambientali: raccolta, organizzazione, gestione e circolazione dell'informazione ambientale, compresa la reportistica sistematica e la redazione di rapporti settoriali e contingenti (servizio 5.2).
- c) Formazione ambientale e supporto alla conformità: attività di informazione e formazione orientata ai soggetti coinvolti nell'applicazione della normativa ambientale, prevenendo e gestendo eventuali situazioni di conflitto di interessi (servizio 5.3).
- d) Azioni per lo sviluppo di attività sostenibili e conformi alla normativa ambientale, nonché attività di supporto allo sviluppo di attività conformi alla normativa ambientale prevenendo e gestendo eventuali situazioni di conflitto di interessi (servizio 5.4).
- e) Educazione ambientale: supporto allo sviluppo di una cultura diffusa in campo ambientale, quale attività orientata a sensibilizzare i cittadini e le comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e a generare nelle persone e nella società cambiamenti

significativi di comportamento al fine di contribuire alla risposta ai problemi ambientali (servizio 5.5).

- f) Identità e adempimenti di Sistema: azioni caratteristiche e di autogoverno del SNPA, quali pianificazione e programmazione, normazione tecnica, gestione di reti, aspetti gestionali quali l'esercizio dei sistemi di valutazione comparativa (servizio 5.6).
- g) Supporto istruttorio tecnico per l'adozione di strumenti volontari: attività nei procedimenti per l'adozione da parte delle imprese di strumenti volontari riconosciuti, prevenendo e gestendo eventuali situazioni di conflitto di interessi (servizio 5.7).
- h) Ricerca in campo ambientale: attività di ricerca scientifica, tecnica e per la gestione delle problematiche ambientali, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni proprie del SNPA e per lo sviluppo della propria identità operativa e funzionale (servizio 5.8).

Art. 9

LEPTA 6 - *Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica e relativi servizi*

1. Nell'ambito del supporto alle attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica esercitate dal Servizio sanitario, il SNPA assicura la propria collaborazione tecnica, ai fini dell'integrazione con le attività del Servizio sanitario.
2. Le attività di cui al comma 1 sono definite anche attraverso le modalità e gli strumenti amministrativi di cui all'art. 7-*quinquies* del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e tenendo conto, in particolare, dei programmi e delle attività indicati nell'area di intervento di cui all'allegato 1 lettera B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, laddove tali esigenze non siano già esaurite dagli altri LEPTA.
3. Il SNPA assicura, in particolare, i seguenti servizi:
 - a) Supporto tecnico e operativo per la tutela della salute della popolazione dai rischi ambientali: attività tecnicamente omogenee con quelle necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 della Legge 28 giugno 2016, n. 132, in accordo e su richiesta del Servizio sanitario, per la fornitura di servizi e prestazioni nell'ambito di piani e programmi per la tutela della popolazione dai rischi ambientali (servizio 6.1).
 - b) Supporto tecnico-analitico al Servizio sanitario per la valutazione, la vigilanza e il controllo a tutela della salute: esercizio di attività di supporto tecnico e di analisi laboratoristica su matrici ambientali assoggettate a sorveglianza e controllo o da esercitarsi in forma congiunta con il SNPA (servizio 6.2).
 - c) Supporto al Servizio sanitario nelle situazioni di emergenza: attività per la conoscenza dei fattori ambientali che, nelle emergenze, possono provocare un impatto sulla salute o per la valutazione degli aspetti ambientali delle emergenze sanitarie (servizio 6.3).

Art. 10

Aggiornamento dei LEPTA

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge 28 giugno 2016, n. 132, i LEPTA sono aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comunque non oltre i cinque anni dall'adozione del presente decreto.

CAPO III CATALOGO NAZIONALE DEI SERVIZI

Art. 11

Catalogo nazionale dei servizi

1. Il Catalogo nazionale dei servizi è redatto conformemente all'art. 9, comma 2, della Legge 28 giugno 2016, n. 132 e prevede l'indicazione, per ognuno dei LEPTA, dei relativi servizi e delle corrispondenti prestazioni di cui all'art. 2 comma 2 del presente decreto. L'insieme di tali prestazioni è raccolto nel relativo repertorio delle prestazioni di cui all'art.12 del presente decreto.
2. L'allegato 2 riporta in forma sinottica l'insieme integrato dei LEPTA e dei relativi servizi organizzati in catalogo, completati dalle rispettive descrizioni analitiche.
3. Il Catalogo nazionale dei servizi è aggiornato secondo le procedure previste dall'art. 9 comma 4 della Legge 28 giugno 2016, n. 132. Il Consiglio del SNPA può proporre l'aggiornamento del Catalogo nazionale dei servizi e del repertorio delle prestazioni, in ragione dell'evoluzione del quadro normativo e di innovazioni di carattere tecnico che ne rendano necessario l'aggiornamento.

CAPO IV PRESTAZIONI

Art. 12

Repertorio delle prestazioni

1. I servizi di competenza del SNPA, di cui al capo II, sono erogati attraverso prestazioni, quali attività di natura tecnica finalizzata all'assolvimento delle funzioni assegnate dalla normativa vigente al SNPA, ai sensi dell'art. 3 della Legge 28 giugno 2016, n. 132 per il conseguimento dei LEPTA.
2. Le prestazioni relative ad ognuno dei servizi riferibili ai LEPTA sono raccolte in un apposito repertorio delle prestazioni erogate dal SNPA, presente nel Catalogo nazionale dei servizi, come previsto dall'art. 11 comma 1 del presente decreto.
3. Il repertorio di cui al comma 2 è aggiornato contestualmente al Catalogo nazionale dei servizi, secondo quanto previsto all'art. 11 comma 3 del presente decreto.

CAPO V ULTERIORI ATTIVITÀ OBBLIGATORIE ESERCITATE DALLE AGENZIE

Art. 13

Elenco e rendicontazione delle ulteriori attività

1. Le Agenzie possono svolgere, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5, della Legge 28 giugno 2016, n. 132, attività istituzionali obbligatorie ed ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge 28 giugno 2016, n. 132 e ricomprese nei LEPTA di cui all'art. 2 del presente decreto.
2. Le ulteriori attività svolte dalle Agenzie, di cui al presente articolo, sono raccolte in un apposito elenco, compilato a cura del Consiglio del SNPA, sulla base delle comunicazioni delle Agenzie.

3. Le Agenzie assoggettano le attività di cui al presente articolo ad una specifica rendicontazione economico finanziaria, relativa all'impiego delle risorse necessarie per l'erogazione di tali attività, per la verifica del rispetto delle indicazioni di non interferenza con l'erogazione dei LEPTA di cui all'art. 9 della Legge 28 giugno 2016, n. 132.

CAPO VI

PARAMETRI ED ASPETTI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEI LEPTA

Art. 14

Parametri quantitativi relativi all'erogazione dei LEPTA

1. I parametri quantitativi delle prestazioni riferibili ad ognuno dei LEPTA, fatte salve le indicazioni di cui al comma 2, sono determinati, in modo standardizzato, in base al principio della proporzionalità rispetto ai rischi di natura ambientale presenti negli ambiti territoriali di competenza delle Agenzie e di ISPRA, in modo da garantire una omogenea risposta quantitativa del SNPA su tutto il territorio nazionale.
2. Nei casi nei quali la normativa nazionale applicabile indichi parametri quantitativi o le modalità per il loro calcolo al fine dell'erogazione di specifici servizi e/o prestazioni, i parametri quantitativi dei LEPTA o le relative modalità di calcolo si conformano a tali indicazioni.
3. La procedura per il calcolo standardizzato dei parametri quantitativi dei LEPTA è illustrata nell'allegato 3 del presente decreto.
4. I parametri quantitativi calcolati in modo standardizzato, relativi all'erogazione dei LEPTA, sono determinati ed aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del SNPA, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La procedura può essere avviata su proposta del Consiglio del SNPA al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Fermo restando l'uso dei parametri quantitativi calcolati in modo standardizzato secondo le indicazioni del presente articolo, nel calcolo dei volumi delle prestazioni da erogare da parte delle Agenzie e dell'ISPRA per ognuno dei LEPTA, si considerano le disposizioni a valenza nazionale e regionale di cui all'art. 18 del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui all'art 18 comma 1 lettera a) del presente decreto concorrono all'individuazione delle principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale, secondo il programma triennale delle attività del SNPA di cui all'art. 10 della Legge 28 giugno 2016, n. 132, nel quale viene quantificato l'aumento necessario delle prestazioni da erogarsi, per le finalità che si intendono conseguire, rispetto al volume calcolato con la procedura standardizzata di cui al comma 3.
7. I parametri quantitativi relativi al LEPTA 6 di cui all'art. 9 a supporto delle attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica esercitate dal Servizio sanitario, laddove non determinabili in base alle previsioni di cui ai commi 3, 4, 5 del presente articolo, sono determinati in base alle indicazioni di cui all'art. 7-*quinquies* del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 15

Parametri operativi e qualitativi relativi all'erogazione dei LEPTA

1. I parametri operativi e qualitativi relativi all'erogazione dei LEPTA sono determinati per ognuna delle prestazioni di cui all'art. 12.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il SNPA definisce, per ciascuna delle prestazioni di cui all'art.12, i relativi processi standardizzati, attraverso appositi programmi di studio afferenti all'area della ricerca prevista nel LEPTA 5 di cui all'art. 8 del presente decreto, quale attività riferibile all'art. 3 comma 2, della Legge 28 giugno 2016, n. 132, anche avvalendosi di esperti e soggetti qualificati nelle materie relative alle prestazioni erogate dal SNPA e nell'ambito della ricerca.
3. I processi standardizzati di cui al comma 2 considerano tutti gli elementi necessari per il conseguimento dei migliori livelli qualitativi, sul piano tecnico e scientifico, nonché di efficienza, di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
4. I criteri e le modalità per l'individuazione dei processi standardizzati di cui al presente articolo sono indicati nell'allegato 4 al presente decreto.
5. I processi relativi all'erogazione dei LEPTA sono determinati ed aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del SNPA, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La procedura può essere avviata su proposta del Consiglio del SNPA al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Le Agenzie e l'ISPRA possono impiegare, per l'erogazione delle prestazioni, processi alternativi rispetto a quelli standardizzati definiti secondo le indicazioni di cui al comma 2, sulla base di motivate scelte tecniche ed organizzative e a condizione che essi possiedano equivalenti caratteristiche di qualità, efficacia ed efficienza. La valutazione dell'equivalenza delle caratteristiche dei processi è effettuata attraverso uno specifico settore di attività tra le funzioni di valutazione e confronto di cui al comma 1 dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 16

Costi standard

1. La valutazione analitica delle risorse umane e strumentali, nonché dei beni e dei servizi finalizzati all'erogazione dei LEPTA è operata utilizzando le risultanze dell'attività svolta per la definizione dei processi standardizzati, di cui all'art. 15 comma 2 del presente decreto, necessari per l'erogazione delle prestazioni.
2. Il costo standard di ciascuna delle prestazioni di cui all'art. 12 del presente decreto è determinato dall'insieme di tutte le voci di costo afferenti al relativo processo valutato in modo standardizzato.
3. Il SNPA definisce il costo standard di ciascuna prestazione, in applicazione dell'art. 3, comma 2 della Legge 28 giugno 2016, n. 132 attraverso appositi programmi di studio afferenti al LEPTA 5 di cui all'art. 8 del presente decreto, anche avvalendosi di esperti e soggetti qualificati nelle materie relative alle prestazioni erogate dal SNPA e nell'ambito della ricerca.
4. Al costo standard di ciascuna delle prestazioni, come definito secondo le procedure di cui al precedente comma 3, si applicano, su base territoriale, fattori di correzione in considerazione di

specifiche condizioni operative delle Agenzie nei rispettivi territori di competenza; i fattori di correzione relativi ad ISPRA considerano l'esigenza di operare sull'intero territorio nazionale

5. La tipologia di informazioni e la procedura per la definizione dei costi standard di cui al comma 2 e dei fattori di correzione di cui comma 4 del presente articolo sono indicati nell'allegato 5 del presente decreto.

6. I costi standard delle prestazioni sono approvati ed aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del SNPA, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La procedura può essere avviata su proposta del Consiglio del SNPA al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Qualora dovessero essere attivati dalle Agenzie o da ISPRA processi alternativi per le erogazioni delle prestazioni, come previsto dall'art. 15, comma 6, tali processi devono produrre, prospetticamente, costi non superiori rispetto a quelli standard definiti ai sensi del comma 3 del presente articolo con l'applicazione dei fattori di correzione di cui al comma 4.

Art. 17

Funzioni di valutazione comparativa e confronto nel SNPA

1. Il Consiglio del SNPA esercita, attraverso proprie strutture ed esperti, le funzioni di valutazione comparativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera n), della Legge 28 giugno 2016, n. 132 e provvede alla formulazione del relativo rapporto annuale di valutazione ivi previsto.

2. Al fine di favorire lo sviluppo dell'omogeneità del sistema e contribuire al graduale conseguimento degli obiettivi di qualità dettati dalla Legge 28 giugno 2016, n. 132, il Consiglio del SNPA attua in modo sistematico attività di confronto e revisione tra pari informate a modalità approvate ed adottate a livello nazionale e/o internazionale. Tali attività sono mirate a soddisfare l'esigenza di raggiungere alti livelli di efficienza e di avanguardia a livello nazionale attraverso l'individuazione di opportunità di sviluppo, per le sue singole componenti o per il SNPA nel suo insieme, lo scambio di buone pratiche, l'integrazione delle conoscenze, l'individuazione di percorsi comuni, utilizzando le migliori esperienze e competenze diffuse nelle Agenzie e nell'ISPRA.

3. L'attività di confronto e revisione tra pari di cui al comma 2 viene svolta sulla base di un programma annuale redatto in ragione delle priorità identificate. Tale programma è approvato dal Consiglio del SNPA.

4. Gli esiti delle attività di cui al comma 2 sono adottati dalle Agenzie e dall'ISPRA quale indirizzo per la realizzazione degli interventi di miglioramento nell'erogazione delle proprie funzioni istituzionali. La descrizione delle attività di cui al comma 2 e dei suoi esiti è raccolta in un rapporto annuale redatto dal Consiglio del SNPA.

5. Le attività di cui al comma 2 sono esercitate con l'avvalimento delle strutture del SNPA e con l'eventuale collaborazione di esperti e soggetti qualificati nelle tecniche di revisione tra pari e nelle materie trattate in tali revisioni.

6. In allegato 6 sono indicati i principi per la realizzazione delle attività di confronto tra pari e per l'uso delle risultanze di tale processo.

Art. 18

Aspetti programmatici, gestionali e finanziari per l'erogazione dei LEPTA

1. Le Agenzie e l'ISPRA sono tenute ad assicurare, nei rispettivi ambiti di competenza, i servizi e le prestazioni relative ai LEPTA, con riferimento a:
 - a) i contenuti di atti legislativi, di piani e programmi mirati a specifici obiettivi ambientali definiti dal Parlamento e dal Governo;
 - b) per quanto concernente le Agenzie, le indicazioni contenute negli atti di pianificazione e programmazione delle Agenzie approvati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle normative di settore applicabili e sentite le rispettive Agenzie;
 - c) per quanto concernente l'ISPRA, i contenuti delle convenzioni stipulate con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 12, comma 4, del Decreto Ministeriale 21 maggio 2010, n. 123 ed i contenuti delle Direttive Generali da esso emanate.
2. Per l'erogazione di ognuno dei LEPTA, le Agenzie e l'ISPRA impiegano risorse determinate ai sensi dell'art. 19, distribuendole nell'ambito dei relativi servizi e prestazioni, in coerenza con le indicazioni di cui al comma 1.
3. Le Agenzie e l'ISPRA assicurano la comunicazione e l'aggiornamento tempestivo dei dati e delle informazioni rilevate nell'ambito delle attività svolte ai sensi del presente decreto e provvedono alla pubblicazione periodica, in formato aperto, dei parametri quantitativi, dei parametri operativi e qualitativi e dei costi standard relativi all'erogazione dei LEPTA.

CAPO VII

CRITERI DI FINANZIAMENTO

Art. 19

Modalità per la determinazione del finanziamento del SNPA

1. Il finanziamento delle Agenzie e di ISPRA è determinato per ognuno dei LEPTA, fuori dai casi di cui al comma 2, utilizzando i parametri quantitativi, come individuati ai sensi dell'art. 14 ed i relativi costi standard, come individuati ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4.
2. Il finanziamento relativo al LEPTA 6 di cui all'art. 9 del presente decreto, ove non determinabile in base alle previsioni di cui al comma 1, è stabilito in base alle indicazioni di cui all'art. 7-*quinquies* del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione delle attività istituzionali obbligatorie di cui al capo V sono messe a disposizione dalle Amministrazioni alle quali sono indirizzate le ulteriori attività obbligatorie assegnate alle Agenzie e a ISPRA.

CAPO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20

Temporanea indisponibilità di parametri e di informazioni di aspetti relativi ai LEPTA

1. Nelle more della determinazione analitica dei processi standardizzati e dei costi standard per tutte le prestazioni di cui all'art. 11, il Consiglio del SNPA determina i volumi delle prestazioni non ancora

analizzate ed i relativi costi attraverso principi di proporzionalità rispetto a prestazioni omogenee di maggiore rilievo erogate dal SNPA.

Elenco allegati:

Allegato 1 Schema dell'articolazione dei LEPTA in servizi e prestazioni

Allegato 2 Catalogo nazionale dei servizi

Allegato 3 Procedura per il calcolo standardizzato dei parametri quantitativi dei LEPTA

Allegato 4 Parametri e modalità per l'individuazione dei processi standardizzati

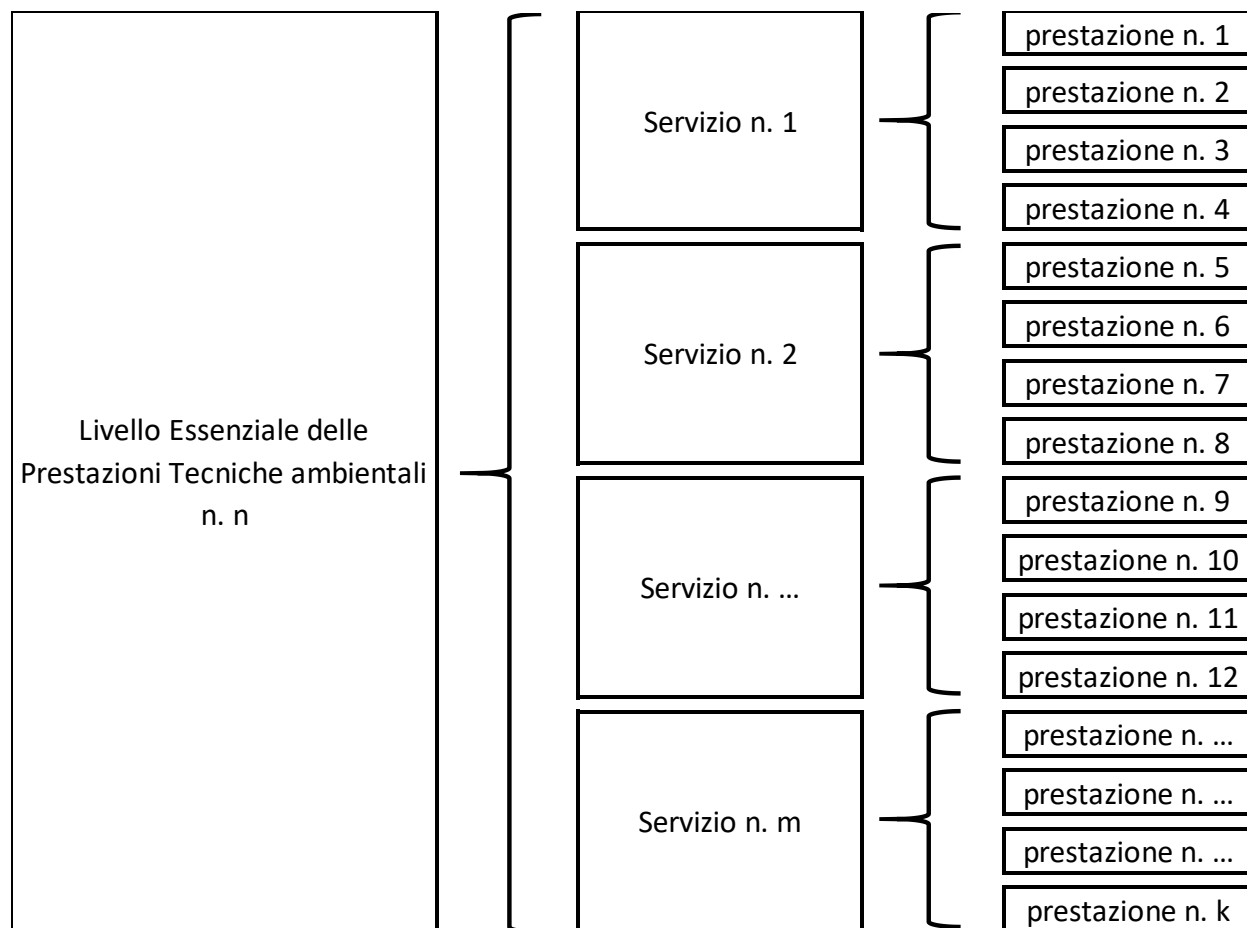
Allegato 5 Parametri operativi e procedura per la definizione dei costi standard

Allegato 6 Principi per la realizzazione delle attività di confronto e revisione tra pari nel Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA)

- Allegato 1 -

Allegato 1

Descrizione delle relazioni tra LEPTA, Servizi, Prestazioni (Art. 2)



Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA)

I livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali individuano le aree di attività coerenti con le funzioni attribuite al SNPA, ai fini e secondo i principi contenuti nella Legge 28 giugno 2016, n. 132.

Servizi

Articolazioni funzionali dei LEPTA attraverso le quali opera il SNPA per conseguire i propri obiettivi istituzionali.

Prestazioni

Attività di natura tecnica finalizzate all'assolvimento delle funzioni assegnate dalla normativa vigente al SNPA per il conseguimento dei LEPTA.

- Allegato 2 -

Allegato 2

Catalogo nazionale dei servizi

LEPTA 1 - Monitoraggio dello stato dell'ambiente				
Riferimento servizio	SERVIZIO	Descrizione	Riferimento prestazione	PRESTAZIONE
1.1	Qualità delle matrici ambientali prioritarie	Rilievi, misure, elaborazioni sullo stato dell'ambiente regolamentati dalla legislazione nazionale in recepimento delle direttive dell'Unione europea	1.1.1	Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica
			1.1.2	Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche
			1.1.3	Monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche
			1.1.4	Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)
			1.1.5	Monitoraggio della qualità delle acque marino-costiere, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche
			1.1.6	Monitoraggio della qualità delle acque di transizione, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche
1.2	Meteorologia, climatologia, fattori di rischio naturale	Misurazioni e valutazioni, anche di carattere previsionale, sui fattori e parametri meteoroclimatici e su aspetti di rischio naturale	1.2.1	Monitoraggio delle variabili meteorologiche, idrologiche, nivologiche e mareografiche
			1.2.2	Meteorologia previsionale operativa
			1.2.3	Climatologia
			1.2.4	Nivologia e glaciologia
			1.2.5	Monitoraggio geologico, idrogeologia e stabilità dei versanti
			1.2.6	Idrologia
1.3	Stato qualitativo e consumo del suolo	Misurazioni e valutazioni a tutela della "risorsa suolo"	1.3.1	Monitoraggio della qualità del suolo attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche
			1.3.2	Monitoraggio del consumo del suolo ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti
1.4	Monitoraggio degli ecosistemi e dell'ambiente naturale	Osservazioni e valutazioni su aree protette e su altri aspetti di tutela dell'ambiente naturale	1.4.1	Monitoraggio della biodiversità
			1.4.2	Monitoraggio delle aree protette
			1.4.3	Misurazioni e valutazioni sull'impatto da parte di popolazioni faunistiche e floristiche
			1.4.4	Monitoraggio delle radiazioni ultraviolette (UV), attraverso rilievi strumentali
			1.4.5	Monitoraggio della brillantezza del cielo notturno, attraverso rilievi strumentali

LEPTA 2 - Supporto tecnico istruttorio alle autorità competenti per le autorizzazioni e per il governo del territorio				
Riferimento servizio	SERVIZIO	Descrizione	Riferimento prestazione	PRESTAZIONE
2.1	Supporto per il rilascio di autorizzazioni	Attività di valutazione preventiva nei procedimenti di autorizzazione di attività rilevanti dal punto di vista ambientale, attraverso la partecipazione, a vario titolo, ai procedimenti istruttori	2.1.1	Attività istruttorie per le aziende soggette a RIR
			2.1.2	Verifica notifica azienda RIR (Rischio di Incidente Rilevante)
			2.1.3	Attività istruttorie per le aziende soggette ad AIA e quelle finalizzate alla redazione ed integrazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) - AIA non zootecniche
			2.1.4	Attività istruttorie per le aziende soggette ad AIA e quelle finalizzate alla redazione ed integrazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) - AIA zootecniche
			2.1.5	Attività istruttorie per le aziende soggette ad AUA - scarichi
			2.1.6	Attività istruttorie per le aziende soggette ad AUA - emissioni atmosfera
			2.1.7	Attività istruttorie per le aziende soggette ad AUA - rifiuti (gestione Art. 214 del D.lgs. 152/2006)
			2.1.8	Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione
			2.1.9	Istruttorie impianti gestione rifiuti ex Art.208 del D.lgs. 152/2006
			2.1.10	Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria ed emissione di parere nel procedimento amministrativo di rilascio o modifica e aggiornamento dell'autorizzazione per impianti radioelettrici per le TLC
			2.1.11	Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione (<i>altre attività fuori del campo AIA, RIR, AUA</i>)
			2.1.12	Supporto tecnico scientifico nelle le valutazioni, anche preventive, a supporto dei poteri di ordinanza previsti dalla normativa in campo ambientale e negli altri casi previsti dalla legge
2.2	Supporto nei procedimenti di bonifica dei siti contaminati	Attività connessa al risanamento e alla gestione delle matrici suolo e acque sotterranee, nell'ambito dei procedimenti amministrativi pertinenti e in quelli di bonifica	2.2.1	Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di competenza regionale: Pareri
			2.2.2	Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di competenza regionale: Sopralluoghi e Campionamenti

Riferimento servizio	SERVIZIO	Descrizione	Riferimento prestazione	PRESTAZIONE
			2.2.3	Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di competenza regionale: Valutazione dati
			2.2.4	Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di competenza regionale: Analisi di Rischio
			2.2.5	Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di competenza regionale: Relazione Finale ex Art. 248 del D.lgs. 152/2006
2.3	Supporto nei procedimenti di valutazione ambientale	Attività tecnica finalizzata al supporto istruttorio su attività di gestione del territorio o con rilevante impatto ambientale	2.3.1	Attività istruttorie in ambito di procedimenti VIA/VAS regionali o nazionali
			2.3.2	Supporto tecnico scientifico per la predisposizione di strumenti di pianificazione e per i rapporti ambientali ai piani settoriali
			2.3.4	Supporto tecnico scientifico per procedimenti nazionali di Valutazione
			2.3.5	Supporto tecnico scientifico per procedimenti regionali di Valutazione

LEPTA 3 - Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale				
Riferimento servizio	SERVIZIO	Descrizione	Riferimento prestazione	PRESTAZIONE
3.1	Ispezioni e controlli previsti da disposizioni nazionali	Attività ispettiva relativa ad attività assoggettate ad autorizzazione integrata ambientale di cui all'art 29-sexies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e/o al D.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 <i>Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose</i> , e ogni altro controllo obbligatorio le cui modalità di pianificazione e programmazione sono definiti dalla legislazione nazionale	3.1.1	Ispezioni Aziende RIR Soglia Superiore, D.lgs. 105/2015
			3.1.2	Ispezioni Aziende RIR Soglia Inferiore, D.lgs. 105/2015
			3.1.3	Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006
			3.1.4	Ispezioni Aziende AIA zootecniche, D.lgs. 152/2006
3.2	Ispezioni e controlli programmati su base territoriale	Ispezioni e controlli relativi all'esercizio di attività normate dal punto di vista della protezione dell'ambiente, diverse da quelle indicate al servizio 3.1	3.2.1	Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013
			3.2.2	Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006
			3.2.3	Ispezioni Straordinarie Aziende AIA zootecniche, D.lgs. 152/2006
			3.2.4	Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi
			3.2.5	Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in atmosfera
			3.2.6	Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: altre matrici o interventi
			3.2.7	Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 214 D.lgs. 152/06
			3.2.8	Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06
			3.2.9	Controlli e ispezioni per impianti radioelettrici per le TLC
			3.2.10	Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA
			3.2.11	Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo, DPR 120/2017

Riferimento servizio	SERVIZIO	Descrizione	Riferimento prestazione	PRESTAZIONE
3.3	Azioni di verifica ambientale complementari all'attività ispettiva e di controllo	Attività su matrici ambientali finalizzata alla attivazione di funzioni amministrative - ispettive quali verifica ed indagine diversa dalle attività esercitate in ambito ispettivo, finalizzata alla verifica del rispetto dei livelli ambientali ammessi dalla legge e/o alla ricerca di fonti di pressione	3.3.1	Misurazioni e valutazioni sull'aria
			3.3.2	Misurazioni sull'impatto odorigeno
			3.3.3	Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF)
			3.3.4	Misurazioni e valutazioni sul rumore
			3.3.5	Misurazioni e valutazioni sulle vibrazioni
			3.3.6	Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee
			3.3.7	Misurazioni e valutazioni sulle acque marine, marino costiere e di transizione
			3.3.8	Misurazioni e valutazioni sull'inquinamento luminoso
			3.3.9	Misurazioni e valutazioni sul suolo (<i>diversa da 3.3.10</i>), sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti
			3.3.10	Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati
			3.3.11	Monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza RF: impianti radiotelevisivi (RTV) e stazioni radio base per telefonia mobile (SRB)
			3.3.12	Monitoraggio dei campi elettromagnetici a bassa frequenza ELF (elettrodotti)
			3.3.13	Monitoraggio dei livelli di rumore ambientale
			3.3.14	Sorveglianza attraverso tecnologie avanzate finalizzata alla individuazione precoce di illeciti ambientali
3.4	Sorveglianza su attività assoggettate a valutazione ambientale preventiva	Attività tecnica finalizzata alla verifica degli obiettivi e degli adempimenti previsti dai provvedimenti di VIA, sia al momento della realizzazione delle opere sia nel corso del loro esercizio	3.4.1	Ispezione per verifica delle prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale)
			3.4.2	Verifiche sull'ottemperanza delle condizioni ambientali art. 28, comma 2 d.lgs. 152/06
			3.4.3	Misurazioni e valutazioni su grandi opere e infrastrutture
3.5	Attività di supporto all'azione dell'autorità giudiziaria	Attività nell'ambito di procedimenti giudiziari e di supporto all'autorità giudiziaria	3.5.1	Attività istruttorie finalizzate alla valutazione dei danni ambientali
			3.5.2	Redazione di consulenze tecniche (schede, report, relazioni) per individuazione, descrizione e quantificazione dei danni ambientali
			3.5.3	Consulenze tecniche per attività di indagine delegata dall'autorità giudiziaria
			3.5.4	Attività ex Legge 68/2015
			3.5.5	Altre attività di PG

LEPTA 4 - Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile				
Riferimento servizio	SERVIZIO	Descrizione	Riferimento prestazione	PRESTAZIONE
4.1	Presidio e risposta alle emergenze per rischi di origine naturale	Azioni in risposta a eventi catastrofici connessi a fattori di rischio naturale e tutte le attività di carattere preparatorio correlate, nell'ambito delle funzioni e competenze tecniche del SNPA	4.1.1	Misurazioni e valutazioni in caso di eventi catastrofici (terremoti, eruzioni vulcaniche ecc...)
			4.1.2	Supporto tecnico e operativo, in campo ambientale, in relazione ad eventi calamitosi e catastrofi
4.2	Azioni in risposta alle emergenze per rischi di origine antropica	Azioni in risposta a eventi incidentali connessi ad attività umane e tutte le attività di carattere preparatorio correlate, nell'ambito delle funzioni e competenze tecniche del SNPA	4.2.1	Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio
4.3	Azioni di supporto e servizi a favore del Servizio nazionale della protezione civile	Integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici per la conoscenza dello stato dell'ambiente e delle sue evoluzioni nel corso delle emergenze, nell'ambito delle funzioni e competenze tecniche del SNPA, quale struttura operativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1	4.3.1	Erogazione, in via preventiva, di servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico scientifici al Servizio nazionale della protezione civile
			4.3.2	Erogazione, ad evento e in tempo reale, di servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici al Servizio nazionale della protezione civile
			4.3.3	Supporto operativo al Centro Funzionale Decentrato (CFD) regionale per protezione civile

LEPTA 5 - Governance dell'ambiente				
Riferimento servizio	SERVIZIO	Descrizione	Riferimento prestazione	PRESTAZIONE
5.1	Funzioni di supporto al governo dell'ambiente	Supporto alle attività di alta amministrazione attraverso la raccolta, validazione e fornitura di dati, informazioni, elaborazioni, valutazioni su studi e ricerche, pareri utili alla definizione e alla evoluzione del quadro delle politiche ambientali dello stato e delle regioni	5.1.1	Partecipazione, anche attraverso attività tecniche propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali
			5.1.2	Supporto tecnico scientifico per la formulazione dei testi normativi e degli allegati tecnici
			5.1.3	Supporto tecnico scientifico sull'attuazione e valutazione di efficacia della normativa ambientale
			5.1.4	Elaborazioni tecniche per proposte sull'opportunità di interventi, anche legislativi, in tema ambientale
5.2	Informazioni e sistemi informativi ambientali	Raccolta, organizzazione, gestione e circolazione dell'informazione ambientale, compresa la reportistica sistematica e la redazione di rapporti settoriali e contingenti	5.2.1	Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali
			5.2.2	Realizzazione e gestione del SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici
			5.2.3	Flussi informativi verso Commissione europea ed Eurostat
			5.2.4	Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni tramite diversi strumenti in uso nel SNPA
			5.2.5	Realizzazione di annuari e/o report ambientali inter-tematici e tematici a livello nazionale, anche attraverso lo sviluppo e alimentazione di set di indicatori
			5.2.6	Realizzazione di annuari e/o report ambientali intertematici e tematici a livello regionale, anche attraverso lo sviluppo e alimentazione di set di indicatori
			5.2.7	Informazioni e dati verso enti pubblici a carattere locale o nazionale
5.3	Formazione ambientale e supporto alla conformità	Attività di informazione e formazione orientata ai soggetti coinvolti nell'applicazione della normativa ambientale, prevenendo e gestendo eventuali situazioni di conflitto di interessi	5.3.1	Iniziative dirette di formazione ambientale
			5.3.2	Supporto tecnico e partecipazione ad iniziative di formazione a livello nazionale, regionale e locale in campo ambientale
			5.3.3	Supporto tecnico e partecipazione ad iniziative di formazione a livello nazionale, regionale e locale in campo ambientale

Riferimento servizio	SERVIZIO	Descrizione	Riferimento prestazione	PRESTAZIONE
5.4	Azioni per lo sviluppo di attività sostenibili e conformi alla normativa ambientale, nonché attività di supporto allo sviluppo di attività conformi alla normativa ambientale prevenendo e gestendo eventuali situazioni di conflitto di interessi	Attività finalizzate a promuovere quantitativamente e qualitativamente l'applicazione delle norme e dei regolamenti ambientali	5.4.1	Iniziative di supporto e facilitazione della conformità per il sistema delle imprese
5.5	Educazione ambientale	Supporto allo sviluppo di una cultura diffusa in campo ambientale, quale attività orientata a sensibilizzare i cittadini e le comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e a generare nelle persone e nella società cambiamenti significativi di comportamento al fine di contribuire alla risposta ai problemi ambientali	5.5.1	Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità
			5.5.2	Supporto a campagne nazionali, regionali, locali o di altri soggetti in tema di educazione ambientale e educazione alla sostenibilità
5.6	Identità e adempimenti di Sistema	Azioni caratteristiche e di autogoverno del SNPA, quali pianificazione e programmazione, normazione tecnica, gestione di reti, aspetti gestionali quali l'esercizio dei sistemi di valutazione comparativa	5.6.1	Promozione e partecipazione ad iniziative progettuali di sistema per lo sviluppo tecnico, le linee guida e il miglioramento dei servizi
			5.6.2	Iniziative per la realizzazione di reti nazionali uniformi, distribuite o tramite attività sussidiarie di sistema, su specifiche tematiche
			5.6.3	Partecipazione a tavoli istruttori e gruppi di coordinamento per il governo delle attività del sistema
			5.6.4	Partecipazione coordinata nella redazione del Piano Triennale SNPA
			5.6.5	Redazione coordinata del rapporto sulle attività del sistema e partecipazione ad attività di valutazione comparativa del SNPA attraverso benchmarking e/o indicatori
			5.6.6	Attività di confronto tra pari finalizzata alla produzione di indirizzi per la omogeneizzazione del Sistema e al raggiungimento dei migliori livelli prestazionali
			5.6.7	Assicurazione della qualità dei dati del sistema e partecipazione a circuiti di interconfronto

Riferimento servizio	SERVIZIO	Descrizione	Riferimento prestazione	PRESTAZIONE
			5.6.8	Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale
			5.6.9	Partecipazione alle attività riferibili alla Agenzia Europea per l'Ambiente
5.7	Supporto istruttorio tecnico per l'adozione di strumenti volontari	Attività nei procedimenti per l'adozione da parte delle imprese di strumenti volontari riconosciuti, prevenendo e gestendo eventuali situazioni di conflitto di interessi	5.7.1	Supporto tecnico scientifico nell'ambito delle attività istruttorie previste dai regolamenti EMAS ed Ecolabel UE
5.8	Ricerca in campo ambientale	Attività di ricerca scientifica, tecnica e per la gestione delle problematiche ambientali, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni proprie del SNPA e per lo sviluppo della propria identità operativa e funzionale	5.8.1	Partecipazione ad attività di ricerca in cooperazione con altri enti, a livello locale, nazionale ed internazionale
			5.8.2	Sviluppo autonomo di attività di ricerca applicata all'interno del SNPA

LEPTA 6 - Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica

Riferimento servizio	SERVIZIO	Descrizione	Riferimento prestazione	PRESTAZIONE
6.1	Supporto tecnico e operativo per la tutela della salute della popolazione dai rischi ambientali	Attività tecnicamente omogenee con quelle necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 della Legge 28 giugno 2016, n. 132, in accordo e su richiesta del Servizio sanitario, per la fornitura di servizi e prestazioni nell'ambito di piani e programmi per la tutela della popolazione dai rischi ambientali	6.1.1	Misurazioni e valutazioni sulla presenza di fibre di amianto
			6.1.2	Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti
			6.1.3	Misurazioni e valutazioni sul radon
			6.1.4	Supporto per le attività di sorveglianza epidemiologica, per le autorizzazioni sanitarie e per le valutazioni di impatto sanitario
			6.1.5	Supporto per le attività di comunicazione del rischio
			6.1.6	Attività di monitoraggio, controllo e valutazione su fattori determinanti potenziali rischi sanitari per la popolazione
6.2	Supporto tecnico-analitico al Servizio sanitario per la valutazione, la vigilanza e il controllo a tutela della salute	Esercizio di attività di supporto tecnico e di analisi laboratoristica su matrici ambientali assoggettate a sorveglianza e controllo o da esercitarsi in forma congiunta con il SNPA	6.2.1	Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - programmata
			6.2.2	Attività analitica svolta a richiesta per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici - non programmata
			6.2.3	Supporto tecnico per l'individuazione, l'accertamento e la misura dei fattori di nocività, pericolosità e deterioramento degli ambienti di lavoro
			6.2.4	Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (mare)
			6.2.5	Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne)
			6.2.6	Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche
			6.2.7	Monitoraggio di pollini e spore, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche
6.3	Supporto al Servizio sanitario nelle situazioni di emergenza	Attività per la conoscenza dei fattori ambientali che, nelle emergenze, possono provocare un impatto sulla salute o per la valutazione degli aspetti ambientali delle emergenze sanitarie	6.3.1	Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente e alle emergenze sanitarie

- Allegato 3 -

Allegato 3

Procedura per il calcolo standardizzato dei parametri quantitativi dei LEPTA

L'introduzione del concetto di **Livello essenziale delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA)** nella legge istitutiva del Sistema nazionale per la protezione dell'Ambiente (SNPA)¹ completa un lungo percorso logico e legislativo per assicurare la tutela ambientale in modo uniforme sul territorio nazionale.

I LEPTA definiscono operativamente l'identità del sistema e sono articolati in servizi e prestazioni, quali attività di natura tecnica finalizzate all'assolvimento delle funzioni assegnate dalla normativa vigente al SNPA².

L'applicazione del concetto di LEPTA richiede l'individuazione di un livello quantitativo proporzionato alla realtà delle regioni, in considerazione della complessità e delle intrinseche differenze del territorio nazionale.

Al fine di costruire un modello in grado di interpretare operativamente il concetto di omogeneità nella erogazione dei LEPTA, è necessario basarsi sulla stima del rischio ambientale presente nelle diverse regioni; tale stima di rischio deve essere impiegata quale fattore di proporzionalità per la risposta operativa del SNPA. L'uniformità nella formulazione della stima di rischio rappresenta l'elemento di garanzia dell'omogeneità nella determinazione del volume delle prestazioni dovute in ognuna delle realtà regionali.

La base scientifica per la costruzione di tale modello è costituita dalle esperienze disponibili, sia in ambito nazionale che europeo, relativamente a valutazioni di “*risk assessment*”, ad esempio nel campo della programmazione dei controlli di competenza delle Agenzie ambientali (IMPEL-IRAM EasyTool; SSPC-Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli nelle Aziende AIA)³.

Gli elementi di base per la valutazione del rischio, assieme agli **elementi di pressione** ambientale, devono anche descrivere il contesto ambientale ed antropico, tenendo così conto della variabilità territoriale di alcune grandezze in grado di influire sul livello di rischio risultante, quali la **qualità** dell'ambiente e **vulnerabilità** del territorio.

Ciò richiede di trattare contemporaneamente grandezze disomogenee tra loro, attraverso sistemi di indicatori, legandole e costruendo specifici indici, omogenei tra loro.

L'attività per la determinazione, in modo standardizzato, del volume delle prestazioni da erogarsi da parte del SNPA deve considerare essenzialmente due fasi:

- **il calcolo standardizzato di indici di proporzionalità per l'erogazione, in ognuna delle regioni, di ciascuna delle prestazioni proprie del SNPA, quale processo tecnico di supporto alle decisioni di *policy*;**

¹ Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”

² Le attività che costituiscono la base per la definizione dei LEPTA sono descritte nella L. 132/2016 all'art. 3, c.1.

³<https://www.impel.eu/tools/risk-criteria-database-iram/>

<http://www.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/imprese/controlli/aia/Documents/SSPC%20%E2%80%93%20II%20modello%20algoritmo%20e%20manuale%20d%27uso.pdf>

- la definizione, sulla base degli indici di proporzionalità, del volume effettivo di ciascuna delle prestazioni in ognuna delle regioni, quale formazione della decisione di *policy*.

1 - Calcolo standardizzato di indici di proporzionalità per l'erogazione, in ognuna delle regioni, di ognuna delle prestazioni proprie del SNPA, quale processo tecnico di supporto alle decisioni di policy;

Il metodo deve considerare l'identificazione di criteri di rischio da applicare a ogni territorio regionale, prendendo in considerazione, in termini generali:

- 1) l'ELEMENTO TERRITORIALE PREVALENTE (E): quale elemento o insieme di elementi del territorio che agisce da *driver* sulla prestazione; deve essere scelto preferibilmente tra i determinanti la pressione ambientale;
- 2) la QUALITA' AMBIENTALE (Q): quale elemento o insieme di elementi del territorio che esprime la qualità dell'ambiente in termini di stato del territorio rispetto alla pressione generata dai determinanti;
- 3) la VULNERABILITA' DEL TERRITORIO (V): quale elemento o insieme di elementi del territorio che esprime la vulnerabilità del territorio stesso, relativamente alle sue componenti ritenute di interesse, rispetto alla pressione generata dai determinanti.

Il metodo deve garantire, attraverso opportuni algoritmi di calcolo, che i parametri appartenenti ai tre insiemi vengano combinati per produrre un indice normalizzato.

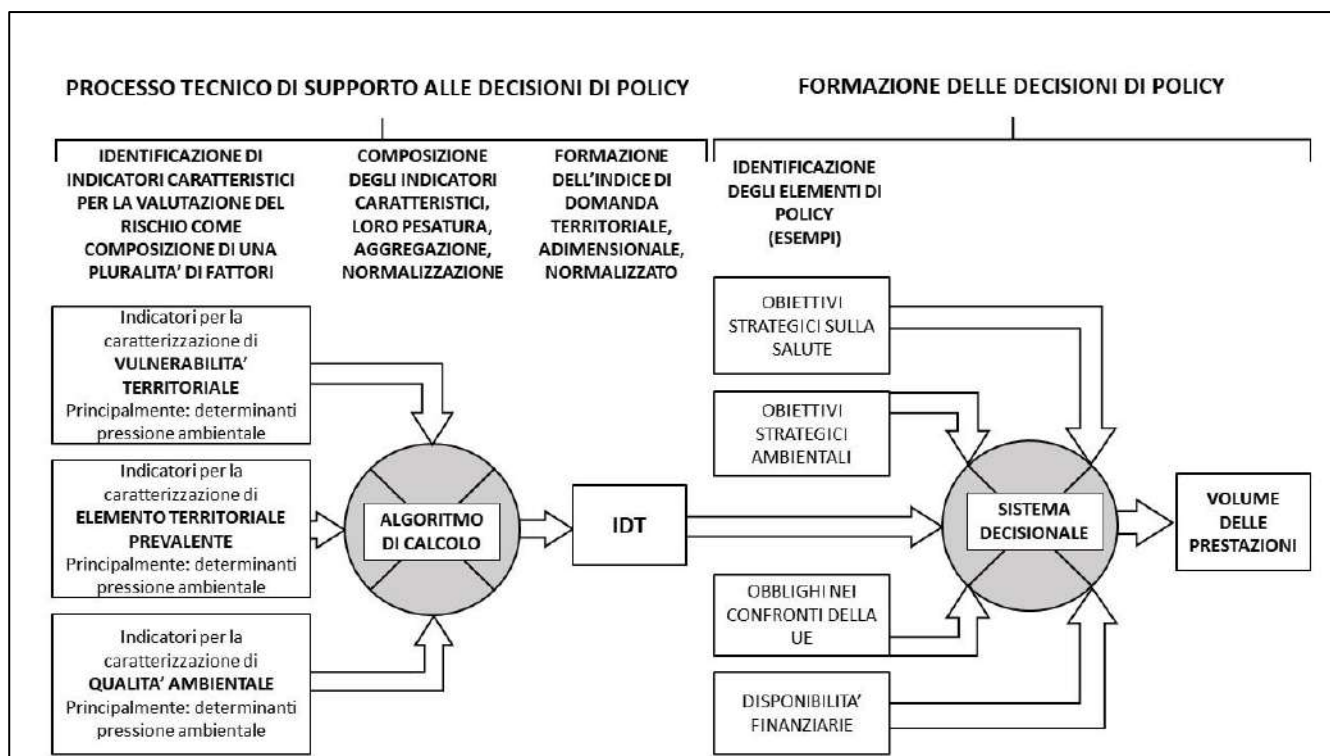
Ogni regione deve risultare caratterizzata, per ogni prestazione, da tale indice che esprime la relativa domanda caratteristica del territorio per la specifica prestazione.

La determinazione dell'indice normalizzato, definibile come indice di domanda territoriale (IDT), permette di disporre di un fattore di proporzionalità delle prestazioni da erogarsi da parte di ognuna delle componenti del SNPA.

2 - Definizione, sulla base del fattore di proporzionalità, del volume effettivo di ciascuna delle prestazioni in ognuna delle regioni, quale formazione della decisione di policy.

Il volume effettivo delle prestazioni nella loro globalità viene determinato quale decisione di *policy*, e in considerazione di elementi quali:

- il risultato atteso in termini di mitigazione dei rischi ambientali e di risanamento dell'ambiente;
- le priorità nazionali e regionali per la distribuzione delle risorse necessarie per l'implementazione dei LEPTA e, conseguentemente, per l'erogazione delle prestazioni;
- le risorse economico - finanziarie disponibili.



Schema del processo per l'individuazione del volume delle prestazioni dei LEPTA quale decisione di *policy*

- Allegato 4 -

Allegato 4

Parametri e modalità per l'individuazione dei processi standardizzati

L'introduzione dei processi standard nel SNPA

L'introduzione nella Pubblica Amministrazione del concetto di standardizzazione ha accompagnato gli sforzi per la realizzazione di sistemi erogativi uniformi sia dal punto di vista quantitativo che della qualità.

Il tema della standardizzazione ha investito anche la sfera finanziaria della PA, alla ricerca di standard economici che, nel campo dei servizi pubblici, ha trovato applicazione nel tentativo di definizione di costi standard.

Il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) ha affrontato il tema sulla base delle sollecitazioni presenti nella L. 132/2016 che pone, da un lato, un obiettivo di omogeneità di erogazione delle prestazioni proprie del Sistema e, dall'altro, introduce il tema dei costi standard.

In questa prospettiva, la definizione di processi standard per l'erogazione delle prestazioni è considerata l'asse principale per l'omogeneizzazione e la tutela della qualità delle prestazioni di Sistema, obiettivo della L. 132/2016.

I processi standard vengono definiti, nell'ambito delle attività del SNPA, come riferimento rispetto al quale le Agenzie e ISPRA possono confrontare le proprie modalità erogative e i propri riferimenti qualitativi, nell'ottica di garantire che gli effetti e la qualità dei processi, piuttosto che i processi di per sé stessi, siano omogenei sull'intero territorio nazionale. Tra gli obiettivi di omogeneità da conseguire, attraverso il confronto con processi standard, trova luogo anche l'omogeneità dei costi.

Nello schema applicabile al SNPA, il processo standard è comunque un modello tecnico robusto che può essere considerato anche come indirizzo operativo per la razionalizzazione delle attività, qualora le condizioni operative locali lo suggeriscano.

Obiettivo della definizione dei processi standard

L'obiettivo della determinazione di processi standard per l'erogazione delle prestazioni tipiche del SNPA è quello di produrre un riferimento robusto che contemperi varie esigenze presenti all'interno del Sistema quali:

- disporre di una formulazione di riferimento dei processi che sia ritenuta proceduralmente completa, perimetrando opportunamente il novero delle azioni necessarie per la produzione della prestazione;
- disporre della descrizione della strutturazione del processo e dei contenuti delle sue fasi che siano adeguati a garantirne globalmente l'efficacia;
- disporre di una visione chiara dei processi e delle loro azioni costituenti, in modo da permettere l'identificazione delle fasi critiche dal punto di vista della qualità del processo in modo da permetterne un'adeguata garanzia;
- disporre di un riferimento procedurale nel quale ogni azione sia sufficientemente giustificata, in termini di risorse impiegate, per garantire il più efficiente uso delle risorse a disposizione;

- disporre di un riferimento procedurale che permetta l'identificazione di tutte le risorse necessarie per l'erogazione delle prestazioni e, di conseguenza, per la stima dei relativi costi

Le modalità di individuazione dei processi standardizzati

La definizione della struttura e contenuto dei processi per l'erogazione delle proprie prestazioni, quale atto di indirizzo e coordinamento, è prerogativa del SNPA in base alla L. 132/2016.

Per la definizione dei processi in via analitica è da privilegiare la modalità del *confronto tra pari* grazie alla possibilità di valorizzare l'esperienza operativa di tecnici di settore, integrato da esperti del campo e qualificate competenze nelle aree ritenute di interesse per lo sviluppo dei processi e della loro analisi.

I processi prodotti contengono le indicazioni per l'applicazione dei necessari standard qualitativi, ed è considerato il più efficiente uso delle risorse.

La modalità operative di dettaglio per l'esecuzione delle attività di analisi di processo sono definite, nel rispetto dei principi illustrati del presente allegato, dal Consiglio del SNPA.

La costruzione dei processi standard

L'analisi dei processi è mirata a mettere in evidenza l'input e l'output del processo ovvero le singole attività del processo, l'ordine in cui le attività sono svolte, le risorse impiegate (fattori produttivi), i tempi.

L'analisi dei processi standard relativi alle prestazioni erogate dal SNPA trova un'efficace ed efficiente modalità di sviluppo attraverso l'uso di schemi normalizzati, in modo da garantire una omogenea identificazione di macro-fasi e fasi di dettaglio dei processi e la definizione uniforme dei fattori produttivi incidenti.

Lo schema operativo da impiegare prevede di conseguenza:

- l'identificazione delle macro-fasi del processo comune a tutte le prestazioni, le linee produttive tipiche del processo (ad esempio: preparazione, attività specifica, attività di supporto realizzata dai laboratori, gestione esiti).
- l'identificazione analitica delle attività contenute in ognuna delle macro-fasi del processo, in questo caso specifica per ognuna delle prestazioni, eventualmente pesata sulla base della frequenza della ripetizione delle attività nelle diverse realtà sulla quale la prestazione incide (ad esempio: variabilità delle prestazioni analitiche, numero di campionamenti in funzione della dimensione del comparto/soggetto sul quale viene svolto l'intervento);
- la quantificazione per ognuna delle attività previste dal processo di tutte le risorse necessarie per il loro svolgimento, come previsto dall'allegato 5 "parametri operativi e procedura per la definizione dei costi standard".

L'implementazione di questa logica produce uno schema a matrice, che facilita la comprensione del processo mettendone in rilievo lo sviluppo e l'articolazione logico-temporale e organizza le informazioni su diversi livelli, gestibili come unità relativamente autonome.

L'individuazione delle macro-fasi e delle attività puntuali che caratterizzano i processi permette inoltre di descrivere un flusso di azioni da condurre, correlate a risorse ritenute congrue, compatibile con i requisiti di qualità che devono caratterizzare ognuno dei processi, e di conseguenza, delle prestazioni del SNPA.

Lo schema di analisi di processo prodotto secondo questa logica incrocia, mantenendoli strettamente associati, il tema della qualità e dei costi associati all'erogazione delle prestazioni dovute da parte del SNPA.

- Allegato 5 -

Allegato 5

Parametri operativi e procedura per la definizione dei costi standard

Il riferimento alla misura economica del costo standard di un bene o servizio, vale a dire al suo costo di produzione calcolato ipotizzando condizioni operative normalizzate, impiegato per valutare comparativamente l'efficienza di un processo produttivo nello spazio e nel tempo, è stato introdotto nel settore pubblico per la definizione delle risorse necessarie all'erogazione dei servizi, allo scopo di assicurare a tutti i cittadini, su tutto il territorio nazionale, gli standard di prestazione o livelli essenziali delle prestazioni previsti dall'articolo 117 della Costituzione.

L'assunzione del costo standard quale parametro per la determinazione delle risorse necessarie costituisce, in ambito pubblico, il superamento del riferimento alla spesa sostenuta negli anni precedenti (costo storico) nella direzione della definizione di uno standard prestazionale, da assumere come termine di comparazione relativamente tanto alle modalità di erogazione, e quindi alla qualità della prestazione, quanto all'efficienza produttiva.

Il processo di applicazione del costo standard interviene, a fronte della definizione del fabbisogno di prestazioni e delle condizioni operative standard, come indicatore di efficienza ed efficacia dell'azione pubblica, costituendo il criterio di determinazione dei limiti di spesa ammessi per l'erogazione delle prestazioni; si dovrà comunque tenere conto anche delle differenze del contesto nel quale vengono erogate le prestazioni che possono influire localmente sul costo di produzione.

Costo standard

Il costo standard, al quale è riferita la metodologia descritta nel presente allegato, è inteso come costo di riferimento predeterminato per produrre una unità di output (tipologia di prestazione), sulla base di livelli ipotizzati di efficienza, intesa come relazione tra le risorse impiegate e gli output, e di qualità tecnica della prestazione.

L'elaborazione di un costo standard presuppone, quindi, un adeguato grado di normalizzazione delle condizioni operative dei diversi processi che sottendono le prestazioni per le quali il costo standard è determinato.

La definizione del costo standard è riferita, pertanto, ai processi di erogazione delle prestazioni, standardizzati secondo le modalità definite in allegato 4 e alla connessa definizione dei livelli di efficienza attesi in termini di uso ottimale delle risorse, bilanciato rispetto ai necessari requisiti di qualità del processo.

Modalità di determinazione del costo standard

Sulla base dei processi standard di cui all'allegato 4 e della conseguente definizione dei livelli di efficienza attesi in termini di quantità di fattore produttivo da impiegare, sono definiti i costi standard dei fattori produttivi assorbiti.

Il costo standard viene elaborato con riferimento a un indicatore chiave, che può essere l'output della prestazione (per esempio parere emesso o visita ispettiva), un indicatore rilevante della prestazione (per esempio stazione di una rete di rilevamento), o un *proxy* di varia natura (per esempio popolazione

o imprese). In questo modo, il costo è normalizzato rispetto a una grandezza rappresentativa, omogenea e applicabile alla generalità dei casi della prestazione.

Per l'elaborazione del costo standard si impiegano *driver* di costo per imputare agli oggetti di costo in modo proporzionale (sulla base della misura dell'intensità e della frequenza della domanda) una certa risorsa o fattore produttivo e il costo relativo.

Il costo standard, elaborato secondo il modello del "costo pieno", che attribuisce all'oggetto di costo tanto i costi specifici, diretti e indiretti, quanto quota dei costi generali, è costituito dal valore attribuito a tutti i fattori produttivi consumati per la realizzazione della prestazione ed è comprensivo di:

- costi diretti, ovvero riconoscibili e imputabili in maniera certa ad un solo oggetto di costo (qui la prestazione), tanto fissi, che non variano al variare della produzione, quanto variabili, i quali costituiscono il costo diretto della produzione;
- una quota definita proporzionalmente di costi indiretti, ovvero costi attribuibili al singolo oggetto di costo solo in modo indiretto, attraverso un processo di riallocazione effettuato mediante appositi *driver*;
- una quota definita proporzionalmente di costi generali, vale a dire di costi generati da attività non direttamente associabili alla realizzazione dell'oggetto di costo.

Fattori produttivi diretti

Il processo di definizione del costo standard tiene conto dei seguenti fattori produttivi diretti:

- risorse umane
- beni strumentali
- beni di consumo / materiali
- servizi.

La quantità di assorbimento dei diversi fattori produttivi per l'erogazione della prestazione assunta a riferimento per il calcolo del costo standard è quella definita dal processo standard relativo a tale prestazione.

Il costo del fattore produttivo risorse umane viene computato sulla base del *full time equivalent* (numero di risorse a tempo pieno necessarie per svolgere una certa attività) standard per ogni prestazione, come stabilito all'interno del processo standard di erogazione della prestazione, e dalle remunerazioni standard delle risorse umane necessarie. Le remunerazioni standard sono calcolate attraverso la normalizzazione dei livelli retributivi previsti dai CCCCNNLL applicati al personale del SNPA, comprensivi delle retribuzioni fisse e accessorie, oltre agli oneri riflessi.

Sono considerati inoltre fattori incidenti quali le attività di formazione e le altre attività non direttamente produttive dovute dagli operatori.

Il costo dei beni strumentali, dei beni di consumo e dei servizi è determinato a partire dall'assorbimento di quel bene o servizio determinato per ciascuna prestazione nella definizione dei processi standard.

Il costo dei beni strumentali è calcolato come COT (*cost of technology*), che aggiunge alla quota di ammortamento, costi di acquisizione e di stoccaggio, costi della manutenzione programmata, costi dei mezzi di servizio specifici, quali personale, materiali di consumo speciali, energia elettrica, software dedicati, riferito alla percentuale d'uso o frequenza di utilizzo del bene strumentale.

Il costo dei beni di consumo o materiali è individuato sulla base dei valori unitari medi di acquisto sul mercato, inglobando nel calcolo le economie realizzabili programmando gli acquisti in maniera opportuna e organizzando adeguatamente lotti di acquisto e logistica.

Fattori produttivi indiretti

Il calcolo dell'incidenza dei fattori produttivi indiretti tiene conto, in particolare, della componente attività analitica di laboratorio, il cui costo è definito attraverso la modellizzazione di un laboratorio standard, sulla base della definizione di uno o più processi standard di attività analitica di laboratorio, e la conseguente determinazione del costo standard di campioni e parametri analitici, il cui volume per prestazione costituisce il *driver* di ribaltamento di tale costo indiretto sul costo della prestazione.

Tutti i costi indiretti sono attribuiti al costo standard della prestazione sulla base di *driver* di ribaltamento adeguati a misurare l'effettivo consumo, per la realizzazione della prestazione, dei fattori produttivi non direttamente imputabili alla prestazione stessa.

I costi generali o di struttura sono calcolati in maniera normalizzata, tenendo conto delle caratteristiche delle componenti del sistema e applicando fattori correttivi di scala allo scopo di tener conto della dimensione delle diverse componenti (Agenzie, ISPRA). I costi generali sono assegnati al costo standard delle singole prestazioni sulla base di *driver* di ribaltamento opportunamente definiti (ad es. attraverso l'incremento proporzionale del costo standard del fattore risorse umane).

Variabili esogene: fattori di correzione per specifiche condizioni operative nel SNPA

La funzione di costo standard, unica per tipologia di prestazione, può essere differenziata per tener conto di elementi oggettivi che impattano sull'efficienza organizzativa, di fattori di complessità territoriale (ad es. orografia), del volume effettivo delle prestazioni da erogarsi quale elemento condizionante il costo, delle necessità di allineamento delle condizioni operative reali delle diverse Agenzie e dell'ISPRA (ad es. dal punto di vista della strumentazione tecnica disponibile o delle esigenze logistiche che caratterizzano ognuna delle componenti del SNPA) e di altre variabili caratteristiche, non assoggettabili a processi di ottimizzazione tendenti a fare convergere i costi effettivamente sostenuti rispetto ai costi standard determinati per ognuna delle prestazioni.

- Allegato 6 -

Allegato 6

Principi per la realizzazione delle attività di confronto e revisione tra pari nel Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA)

Introduzione

Le attività di confronto e revisione tra pari (definite *peer review*) sono uno strumento utilizzato largamente a livello internazionale, a supporto del miglioramento delle performance di uno o più soggetti attraverso iniziative di dialogo con soggetti di tipo analogo (definiti *pari*) operanti nello stesso campo di attività, senza finalità di tipo fiscale o *output* di tipo impositivo.

Le *peer review* normalmente si attuano tra soggetti appartenenti a una rete, di tipo istituzionale o di tipo volontario e informale. Lo schema generalmente adottato prevede che un soggetto definito **ospitante** ponga in discussione con un team di *pari* definiti **ospiti**, aspetti di interesse della propria attività, allo scopo di individuare opportunità di miglioramento, ma anche di condividere i propri punti di forza, riconosciuti come *best practice*. Le conclusioni ricavate da queste attività sono inoltre di utilità per tutti i componenti alla rete, che beneficiano di indicazioni per lo sviluppo di iniziative di miglioramento generalizzato, talvolta anche di tipo normativo.

La qualità dei risultati di una *peer review* è proporzionata al grado di disponibilità dell'*ospitante* a mettere in luce i propri punti di forza, ma anche le proprie criticità e al grado di collaborazione tra gli attori coinvolti; per tale motivo è enfatizzata la natura non fiscale dell'iniziativa e la differenza rispetto ad altre attività, quali verifiche ispettive e audit, basate di norma sul controllo del rispetto di specifici dettati e con esiti di carattere mandatorio.

Le attività di *peer review* si fondano su di una solida base tecnica e culturale di livello internazionale. Esse sono infatti utilizzate da rilevanti organizzazioni internazionali e nazionali come ordinario strumento istituzionale.

Alcuni esempi:

1. European Commission: *Environmental Implementation Review (EIR) and TAIEX*
https://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/taieux_en
2. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE): *Environmental Performance Review (EPR)*
<https://www.unece.org/env/epr.html>
3. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD): *Environmental Performance Review (EPR)*
<http://www.oecd.org/env/country-reviews/>
4. International Atomic and Energy Agency (IAEA): *Emergency Preparedness Review (EPREV)*
<https://www.iaea.org/services/review-missions/emergency-preparedness-review-eprev-service>

5. European Network for the Implementation of Environmental Law (IMPEL): *IMPEL Review Initiative (IRI)*
<https://www.impel.eu/projects/impel-review-initiative-iri-2015-programme/>
6. Regional Environmental Protection Agencies (REPA): *Collegiate test*
<https://www.omgevingsdienst.nl/>

Considerata l'efficacia delle *peer review* nel favorire il miglioramento delle prestazioni dei componenti di una rete, anche il SNPA ha effettuato prime attività di test sul tema delle attività esercitate dalle Agenzie e dall'ISPRA in campo AIA - Autorizzazione Ambientale Integrata, i cui esiti sono stati approvati con deliberazione n. 10/2017 del 15 maggio 2017 (https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2018/10/Consiglio-SNPA-15_5_2017-Doc.10.pdf), (https://www.arpae.it/dettaglio_documento.asp?id=6824&idlivello=1504).

Tali attività sono state realizzate tenuto conto di specifiche linee guida, approvate con deliberazione n. 67/CF del 15 marzo 2016 (https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2018/11/Delibera-67_CF-manuale-organizz.-e-conduz.-peer-review-con-allegati.pdf).

Seppur focalizzate su uno specifico ambito tematico, le esperienze condotte costituiscono un riferimento importante, sebbene non esaustivo, nello sviluppo di un approccio nazionale generale di *peer review*.

1. Scopo delle attività di *peer review*

Le attività di *peer review* sono effettuate allo scopo di favorire lo sviluppo della qualità e dell'omogeneità delle prestazioni erogate dal SNPA. Tali attività non sono finalizzate alla verifica del rispetto di norme o regolamenti incidenti sulle Agenzie e sull'ISPRA e non hanno alcuna finalità di tipo fiscale o *output* di tipo impositivo.

2. Programmazione delle attività di *peer review*

Il programma annuale delle attività di *peer review* del SNPA è realizzato attraverso:

- la determinazione degli ambiti tematici verso i quali indirizzare le attività di confronto e revisione (*scoping*), tenuto conto delle indicazioni contenute nel Programma Triennale del SNPA di cui all'art. 10 della L. 132/2016, nonché di ogni altro argomento individuato come prioritario;
- l'esame di eventuali richieste provenienti dalle Agenzie e dall'ISPRA su tematiche di loro specifico interesse.

Il programma individua inoltre:

- le prestazioni puntuali oggetto delle *peer review*;
- i soggetti del SNPA *ospitanti*.

3. Organizzazione delle attività di *peer review*

Per la migliore gestione delle attività di *peer review*, il Consiglio del SNPA individua con propri atti un'apposita struttura operativa dedicata e i relativi compiti.

Tale struttura operativa propone all'approvazione del Consiglio SNPA il Manuale operativo per lo svolgimento delle attività, con i seguenti contenuti:

- modalità di selezione e composizione dei team *ospiti* incaricati di svolgere le *peer review*;
- schema di programma standard per la realizzazione delle *peer review*;
- descrizione dei ruoli e responsabilità della Direzione Generale della struttura *ospitante*;
- modalità di comunicazione e reporting dei risultati;
- indicazioni per svolgimento di attività di *follow-up*, compreso il monitoraggio dell'implementazione degli esiti delle *peer review*;
- ogni altra indicazione utile per l'efficace, efficiente e omogeneo svolgimento delle attività.

4. Svolgimento delle attività di *peer review*

Le attività di *peer review* vengono svolte secondo le indicazioni contenute nel Manuale operativo di cui al punto precedente. Il confronto viene effettuato sulla base di uno specifico schema analitico di valutazione, concordato preventivamente dal team *ospite* con il soggetto *ospitante*.

5. Esiti delle attività delle *peer review*

Gli esiti di ciascuna *peer review* confluiscono in una apposita relazione finale, da predisporre secondo le modalità e le forme indicate nel Manuale operativo di cui al paragrafo 3.

Gli esiti delle attività di *peer review* sono impiegati per promuovere iniziative operative a favore del Sistema nel suo complesso o di sue singole componenti.

Le iniziative che concretizzano opportunità di sviluppo del Sistema, vengono implementate su decisione del Consiglio SNPA.

Le iniziative che concretizzano opportunità di sviluppo incidenti su singoli soggetti, vengono determinate localmente dai soggetti ospiti delle *peer review*. Per la loro realizzazione ed implementazione, le Direzioni Generali interessate possono avanzare al Consiglio del SNPA richiesta di supporto e messa a disposizione di risorse.